Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 26 settembre 1925** — **Numero 224**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* Bologna: *L. Cappelli* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecco: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana* Rue du 4 Septembre. —
(*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1892.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1925, n. **1614.**

Livellamento dei canoni di affitto delle case economiche pei ferrovieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 553, concernente provvedimenti per la costruzione di case economiche pei ferrovieri;

Vista la legge 13 aprile 1911, n. 310, che approva le modificazioni all'ordinamento delle Ferrovie dello Stato e il miglioramento economico del personale;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, riguardante provvedimenti a favore del personale ferroviario;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412, che approva il nuovo regolamento per le case economiche pei ferrovieri;

Visto il Nostro decreto 27 novembre 1919, n. 2350, autorizzante l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensione e sussidi per la costruzione di case economiche;

Visto il Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1058, contenente modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 553, e al decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, in rapporto alle case economiche pei ferrovieri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il complesso dei canoni di affitto delle case economiche pei ferrovieri deve almeno pareggiare l'importo degli interessi dei capitali investiti nella costruzione delle medesime, delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte e sovrimposte attuali, della quota di cui all'art. 5 del regolamento per le case anzidette approvato con R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412, delle spese di amministrazione, di custodia, di illuminazione, di acqua potabile e di riscaldamento, nonchè di una quota necessaria ad avvicinare gradualmente i fitti delle case economiche pei ferrovieri a quelli pagati nelle case similari di proprietà privata.

Gli avanzi di gestione saranno destinati alla costruzione di nuove case.

Art. 2.

Sono devolute al direttore generale delle Ferrovie dello Stato, nei limiti della sua competenza, le attribuzioni già demandate al Commissario straordinario per le ferrovie stesse relativamente alla gestione delle case economiche pei ferrovieri.

Art. 3.

Resta abrogata ogni altra disposizione contraria a quella di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Le disposizioni di cui sopra avranno effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 103. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1893.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1925, n. **1615.**

Istituzione presso le Regie università e le Regie scuole di ingegneria di scuole speciali o di perfezionamento e corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento della istruzione superiore, modificato coi Regi decreti 6 dicembre 1923, n. 2656; 22 maggio 1924, n. 744; 25 settembre 1924, n. 1585;

Veduto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1432, che istituisce la Commissione suprema di difesa;

Veduti i Regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2234, e 6 novembre 1924, n. 1997, concernenti la istituzione di scuole e corsi di cultura superiore militare;

Udita la Commissione suprema di difesa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, e con il Commissario per l'aeronautica e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso le Regie università e presso le Regie scuole d'ingegneria sono istituite scuole speciali o di perfezionamento e corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare con lo scopo:

a) di promuovere e sviluppare l'attività scientifica per quanto riguarda la tecnica militare;

b) di dare una preparazione scientifica speciale agli studenti che debbono prestare servizio quali ufficiali di complemento nelle forze armate dello Stato;

c) di preparare laureati e diplomati specializzati per le industrie che interessano la difesa nazionale.

Art. 2.

Le scuole speciali e di perfezionamento comprendono un complesso di insegnamenti relativi ad un dato ramo della tecnica militare. Esse conferiscono una laurea o un diploma.

I corsi speciali vertono su di una materia di tecnica militare e sulla storia militare ed hanno la durata di quattro mesi. Essi conducono al conferimento di un attestato di idoneità.

Gli statuti delle Regie università e delle Regie scuole di ingegneria determinano l'ordinamento didattico e la durata degli studi per le scuole speciali o di perfezionamento e l'ordinamento didattico dei corsi speciali.

Le norme relative sono proposte ed approvate nelle forme e con le modalità prescritte per gli statuti, sentita anche la Commissione suprema di difesa.

Art. 3.

Agli insegnamenti si provvede di regola per incarico.

Gli incarichi vengono conferiti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta delle rispettive facoltà e scuole, a persona di riconosciuta competenza, udita la Commissione suprema di difesa.

Detti incarichi possono essere conferiti ai professori di ruolo delle università e delle scuole d'ingegneria indipendentemente da altri incarichi d'insegnamento che siano loro affidati.

Per ciascun corso dato per incarico è corrisposta la retribuzione di L. 4000, se trattasi di corso annuale, e di L. 2000 se trattasi di corso quadrimestrale.

Art. 4.

Alle scuole speciali o di perfezionamento possono essere iscritti:

a) coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma in una università o in una scuola d'ingegneria;

b) gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica i cui titoli di studio siano riconosciuti idonei dal Senato accademico per le università o dal Consiglio della scuola per la scuola d'ingegneria;

c) gli studenti delle università e delle scuole d'ingegneria.

Le norme di cui al quarto comma dell'art. 2 del presente decreto debbono determinare anche le condizioni e modalità di iscrizione.

Art. 5.

Ai corsi speciali di storia e di tecnica militare possono essere iscritti gli studenti delle università e delle scuole di ingegneria con le norme stabilite negli statuti.

Art. 6.

Agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che hanno seguito almeno due corsi di storia o di tecnica militare e hanno superato i relativi esami sono concesse particolari agevolazioni nell'adempimento dei loro obblighi militari secondo norme che saranno stabilite con ulteriori disposizioni da emanarsi su proposta dei Ministri competenti.

Art. 7.

Per contribuire alle spese occorrenti per la costituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi indicati nell'articolo 2 del presente decreto è inscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 180,000.

Detta somma verrà ripartita con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'istruzione e sentita la Commissione suprema di difesa, alle Regie università e alle Regie scuole di ingegneria.

Art. 8.

Nelle università ed istituti superiori liberi di cui al n. 2 dell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, possono essere istituiti le scuole ed i corsi indicati nell'art. 2 del presente decreto a totale carico delle università e degli istituti stessi.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni contenute nei decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2234, e 6 novembre 1924, n. 1997.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 104. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1894.**

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1925, n. 1616.

Norme per l'ordinazione e per i collaudi dei materiali elettrici da servire per le Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 752 dell'11 aprile 1918, riflettente le norme per l'ordinazione ed il collaudo delle macchine elettriche;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge del 4 gennaio 1925, n. 123, riflettente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa;
Su deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 30 maggio 1925;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina e Commissario per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici, per l'economia nazionale, per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle ordinazioni e nel collaudo dei materiali elettrici da servire per le Amministrazioni dello Stato, quando non si tratti di speciali macchine od apparecchi che richiedono particolari disposizioni da stabilirsi nei capitolati di acquisto, saranno seguite le « Norme per l'ordinazione e per il collaudo della macchine elettriche », edite dall'Associazione elettrotecnica italiana nel 1922, giusta l'esemplare, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le modificazioni che in avvenire si rendessero necessarie alle norme di cui all'articolo precedente, saranno emanate, conformemente al disposto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, con appositi decreti Presidenziali su deliberazione della Commissione suprema di difesa.

Art. 3.

Il decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 752, è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti per osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1925. Atti del Governo, registro 240, foglio 105. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1895.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1619.
Stampa delle descrizioni e dei disegni allegati ai brevetti industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 ottobre 1859, n. 3731;
Visto il R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 1828;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La descrizione e i disegni allegati a ciascun attestato di privativa industriale sono stampati e posti in vendita a cura del Ministero dell'economia nazionale.

Il prezzo di vendita, uniforme per tutte le privative industriali, è stabilito con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 2.

All'atto del deposito della domanda di privativa industriale il depositante deve versare, in aggiunta alle tasse stabilite dalle vigenti disposizioni, la somma di L. 100 per contribuire alla spesa di stampa della descrizione e dei disegni.

Mediante tale contributo viene stampata ciascuna descrizione che, scritta a mano od a macchina su carta da bollo a termine dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237, non superi 10 pagine di scrittura con un massimo di 25 righe per ogni pagina e di 28 sillabe per ogni riga, e vengono riprodotti i disegni che, per ciascuna privativa industriale, siano contenuti in una sola tavola delle dimensioni di centimetri 21 × 33.

Qualora il numero delle pagine ovvero delle tavole predette sia superato, il depositante deve versare un supplemento di contributo in ragione di L. 5 ovvero di L. 20 rispettivamente per ogni pagina e frazione di pagina o per ogni tavola e frazione di tavola in più del numero consentito ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

In difetto del versamento di cui all'articolo precedente, il deposito delle domande non viene ricevuto dagli uffici incaricati, e, in ogni caso, è privo di qualsiasi effetto giuridico.

La somma versata verrà rimborsata al depositante se per qualsiasi motivo il rilascio dell'attestato non avrà avuto luogo.

Art. 4.

A partire dall'esercizio finanziario 1925-26, per provvedere alla spesa di stampa di cui all'art. 1 del presente decreto, la somma di L. 600,000, stabilita nell'art. 3 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, sarà aumentata della somma occorrente mediante decreto del Ministro per le finanze.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 1° ottobre 1925, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1925. Atti del Governo, registro 240, foglio 108. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1896.

REGIO DECRETO 22 agosto 1925, n. 1623.
« Fondazione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 maggio 1923, n. 1189, col quale venne trasformata la Cassa di soccorso per i militari di truppa e sottufficiali del cessato Corpo della Regia guardia per la p. s. in « Fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato »;
Visto il R. decreto 2 aprile 1925, n. 383, col quale si provvede alla costituzione di un Corpo di agenti di p. s.;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Sentito il Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione dei carabinieri Reali ruolo specializzato » è trasformata in « Fondazione del Corpo degli agenti di p. s. » e le relative rendite sono devolute a beneficio degli agenti, del Corpo stesso, giusta lo statuto della Fondazione.

Art. 2.

La Fondazione del Corpo degli agenti di p. s. è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Sono approvati lo statuto organico della Fondazione degli agenti di p. s. costituito di numero 10 articoli, ed il relativo regolamento costituito di 10 articoli, visti e sottoscritti, d'ordine Nostro, in data odierna, dal Ministro per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia (Regia nave *Savoia*), addì 22 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 112. — GRANATA.

Statuto organico
della Fondazione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 1.

La « Fondazione del Corpo degli agenti di p. s. » formatasi con la trasformazione della « Fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato », con sede presso il Ministero dell'interno, ha lo scopo di venire in aiuto, mediante sussidi o in altra forma, degli agenti di p. s. in casi di infermità, di inabilità, preferibilmente se dipendenti da cause di servizio, o nell'evenienza di altre disgraziate circostanze, meritevoli di speciale riguardo, nonchè delle loro vedove ed orfani minorenni, ed inabili ed anche dei genitori superstiti che fossero a loro carico e versino in effettive condizioni di bisogno.

Art. 2.

Possono, altresì, fruire dei benefici della Fondazione gli ex militari di truppa e sottufficiali del cessato Corpo della Regia guardia per la p. s. che non abbiano beneficiato del trattamento di cui agli articoli 15, 16, 17, 19 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, che provenivano dal disciolto Corpo delle guardie di città e che dimostrino di trovarsi in condizioni di bisogno.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente alla data odierna è costituito come segue:
1° titoli nominativi del consolidato del 5 %, L. 785,000;
2° buoni del tesoro settennali, L. 50,000;
3° buoni del tesoro quinquennali, L. 30,000;
4° conto sospeso: librettò di deposito presso la ex Banca italiana di sconto, L. 490.

Art. 4.

Le entrate dell'Ente sono rappresentate:
1° dalla rendita delle attività patrimoniali di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 3;
2° dalle oblazioni volontarie, non inferiori alle L. 5, fatte dal personale del Corpo predetto;
3° dalle elargizioni od offerte che potranno essere fatte da Enti o privati.
Sarà tenuto, presso il Ministero dell'interno, un elenco degli oblatori per somme non inferiori alle L. 50, e ai medesimi verrà, a richiesta, rilasciata attestazione della fatta oblazione, quali benemeriti della Fondazione.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è inalienabile, deve essere investito in titoli nominativi dello Stato intestati alla « Fondazione del Corpo degli agenti di p. s. » e depositati presso la cassa del Ministero dell'interno.

Art. 6.

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad una Commissione presieduta dal direttore generale della p. s. e composta:
del direttore capo della Divisione del personale di p. s. presso il Ministero dell'interno;
del capo della Sezione cui è devoluta, presso il Ministero dell'interno, la trattazione degli affari relativi al Corpo degli agenti di p. s.;
dell'ispettore superiore comandante del Corpo;
di un funzionario di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno, designato dal presidente, con funzioni di segretario contabile.

Art. 7.

Le assegnazioni dei sussidi o delle altre sovvenzioni, sono stabilite, con deliberazione inappellabile, dalla Commissione amministratrice, la quale decide in genere, su tutti gli affari che interessano la Fondazione.
Il presidente della Commissione ha la rappresentanza dell'Ente.

Art. 8.

La rendita delle attività patrimoniali della Fondazione è destinata per 4 quinti alla devoluzione in sussidi, sovvenzioni e spese di amministrazione in genere dell'Ente, e per un quinto ad incremento del patrimonio stesso. Le somme non erogate alla chiusura di ogni esercizio passano pure in aumento del patrimonio.

Art. 9.

In casi imprevisti e di assoluta urgenza che non consentono la convocazione della Commissione amministratrice, possono essere concessi sussidi a norma delle precedenti disposizioni; la Commissione amministratrice, però, sarà, nella sua prima adunanza, chiamata a ratificare le avvenute concessioni.

Art. 10.

Nell'ultimo mese di ciascun esercizio finanziario la Commissione amministratrice delibera il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, e nel primo mese di ogni esercizio approva il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Roma, addì 22 agosto 1925.

Il Ministro: FEDERZONI.

Regolamento amministrativo della Fondazione.

Art. 1.

La Commissione amministratrice della « Fondazione del Corpo degli agenti di p. s. » è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 2.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie.

Quelle ordinarie hanno luogo cinque giorni prima del termine di ogni mese.

Art. 3.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di tre membri almeno della Commissione. Delle deliberazioni è tenuto verbale in apposito registro. Contro le deliberazioni della Commissione non è ammesso reclamo: quelle attinenti all'amministrazione dell'Ente possono però essere revocate o modificate dal Ministro.

Art. 5.

Il presidente della Commissione dirige l'amministrazione dell'Ente, ne firma la corrispondenza e prende, in caso di urgenza, i provvedimenti conservativi, informandone la Commissione amministratrice.

Art. 6.

Le domande di sussidi o sovvenzioni di altro genere, debbono essere inoltrate dagli interessati per via gerarchica. Esse devono essere corredate per quanto si riferisce alle condizioni ed ai meriti del richiedente, dal rapporto del funzionario od ufficiale alla cui dipendenza si trova il richiedente stesso. Il Prefetto, inoltre, esprime il proprio avviso in merito alla chiesta concessione. La erogazione dei sussidi viene, normalmente, effettuata mensilmente.

Art. 7.

Di massima non potrà essere concesso più di un sussidio all'anno per ogni agente o famiglia, ed avranno titolo di preferenza gli infermi od inabili per causa di servizio, le vedove e gli orfani di deceduti per causa di servizio.

A parità di bisogno è preferito l'agente più meritevole per condotta od attività.

Art. 8.

Le sovvenzioni possono essere rappresentate dal pagamento e concorso in pagamento di diarie, rette in luoghi di cura od istituti, di onorari a sanitari, da fornitura di apparecchi di protesi, ecc.

Art. 9.

I nomi degli agenti oblatori di somme non inferiori alle L. 5 saranno citati all'ordine del giorno dai competenti Comandi.

Art. 10.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono predisposti dal segretario contabile. Il consuntivo sarà, dopo l'approvazione della Commissione, reso di pubblica ragione mediante pubblicazione nel Bollettino del Ministero dell'interno, unitamente all'elenco degli oblatori benemeriti della Fondazione per elargizioni superiori alle L. 50.

Roma, addì 22 agosto 1925.

Il Ministro: FEDERZONI.

Numero di pubblicazione **1897.**

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. **1625.**

Assegno straordinario vitalizio annuo alla signorina Carolina Pironti, figlia del patriota napoletano Michele Pironti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, *ad interim* per la guerra e per la marina, Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla signorina Carolina Pironti, figlia del patriota napoletano Michele Pironti, è concesso, a far tempo dal 1° agosto 1925, l'assegno straordinario vitalizio annuo di L. 8000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 114. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1898.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1628.

Istituzione di un ruolo di un posto del grado 12°, gruppo C, da assegnarsi ad una telefonista addetta al servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1460;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso l'Amministrazione centrale delle finanze un ruolo comprendente un posto di telefonista (gruppo *C*) assegnato al grado 12°.

Art. 2.

Nel ruolo organico della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza di cui alla tabella n. 1 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è diminuito un posto del grado 12°.

Art. 3.

L'ufficiale telefonica dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, attualmente distaccata al centralino telefonico della Direzione generale delle pensioni di guerra, è trasferita, a decorrere dal 1° luglio 1925, nel ruolo di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 settembre 1925
Atti del Governo, registro 240, foglio 117. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1899.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 agosto 1925, n. 1624.

Estensione agli ufficiali del corpo del Genio aeronautico e del Commissariato militare dell'aeronautica di talune disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visti i decreti Commissariali 31 luglio 1923, e 9 maggio 1924;
Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica e Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina;
Di concerto col ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 14 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, è estesa anche agli ufficiali del Regio corpo del Genio aeronautico e del corpo di Commissariato militare dell'aeronautica.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia (Regia nave *Savoia*), addì 22 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 113. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1900.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1618.

Modificazioni alla tabella organica del personale di custodia del Reale corpo delle foreste (n. 39) allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e norme per la sistemazione del personale di custodia avventizio, assunto per i servizi forestali dei territori annessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3137, concernente l'Istituto pensioni per gli impiegati nella Venezia Giulia, nella Venezia Tridentina e nella Dalmazia annessa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la tabella, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, la quale sostituisce la tabella n. 39 annessa all'allegato IV del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato, nel limite di 83 posti, a provvedere, con suo decreto, alla sistemazione nel ruolo organico del personale di custodia del Real corpo delle foreste degli avventizi alla dipendenza dell'Amministrazione forestale ed assunti per il servizio di sorveglianza forestale nei territori annessi prima o durante la guerra o dopo l'armistizio.

Gli avventizi suddetti, senza esperimento di concorso, saranno nominati, nel grado di sorvegliante, con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° ottobre 1925, purchè abbiano disimpegnato, almeno dal 1° dicembre 1923, mansioni inerenti al ruolo del personale di custodia forestale e siano, a giudizio inappellabile e definitivo del Ministro per l'economia nazionale, riconosciuti particolarmente meritevoli per capacità, operosità, diligenza e disciplina.

La graduatoria dei prescelti sarà stabilita per ordine di merito e, a parità di merito, verranno applicate, in quanto alle preferenze, le norme dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

Il personale assunto nel Real corpo delle foreste in applicazione del precedente art. 2 prenderà posto in ruolo dopo i sorveglianti attualmente in servizio.

Art. 4.

Gli avventizi che non conseguiranno la nomina a sorvegliante saranno licenziati non oltre il 31 dicembre 1925. Ad essi verrà corrisposta, in relazione alla durata del servizio prestato alla dipendenza dell'Amministrazione italiana, l'indennità di licenziamento di cui al R. decreto 2 marzo 1924, n. 319.

Art. 5.

Il personale di cui al precedente art. 3, che era assicurato, per il trattamento di quiescenza, all' « Istituto pensioni per impiegati » di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3137, continuerà a rimanere iscritto all'Istituto stesso e il pagamento delle quote dei premi di assicurazione già dovuto dalla provincia di Trento passerà a carico dell'azienda del Demanio forestale di Stato.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale di sorveglianza avventizio dipendente dall'Amministrazione forestale, in servizio al 1° dicembre 1923, come da elenco approvato, con decreto in data 29 gennaio 1925, dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 107. — GRANATA.

REAL CORPO DELLE FORESTE

Personale di custodia.

	Numero dei posti
Capi sorveglianti forestali	400 (*a*)
Sorveglianti Allievi	1923 (*b*)
	2323

(*a*) Già marescialli e brigadieri.
(*b*) Già guardie forestali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione **1901**.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. **1626**.

Aumento dell'assegnazione autorizzata dal R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2873, a favore dei danneggiati dal terremoto tosco-romagnolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2873;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' elevata a L. 40,000,000 l'assegnazione straordinaria di L. 20,000,000 autorizzata dal R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2873, per far fronte alla spesa derivante dall'estensione a favore dei danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919, delle disposizioni di cui al R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309, per l'anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati medesimi.

Il fondo di L. 36,000,000 costituito dall'indicato aumento di L. 20,000,000 e dai residuali 16,000,000 ancora da stanziare sulla somma autorizzata dal citato R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2873, verrà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in ragione di L. 6,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1930-31.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 115. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1902.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1627.

Estensione, in sede di consuntivo, del controllo della Corte dei conti sul fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 maggio 1908, n. 205;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza è sottoposto al riscontro consuntivo della Corte dei conti.

Art. 2.

La ragioneria centrale del Ministero delle finanze trasmette trimestralmente alla Corte dei conti, per il detto fondo di massa, le contabilità delle riscossioni con le relative quietanze e quelle dei pagamenti corredate dai titoli estinti.

Alla Corte dei conti vengono pure trasmessi i rendiconti dei funzionari delegati ai sensi del terzo comma dell'art. 60 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 3.

Il rendiconto di ciascun esercizio del fondo di massa del corpo delle guardie di finanza è trasmesso alla Corte dei conti per la parificazione, entro i termini fissati dall'art. 77 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 4.

Il presente decreto avrà applicazione a cominciare dall'esercizio finanziario 1925-26 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 116. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1903.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1630.

Variazioni compensative ai bilanci delle Amministrazioni del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 724;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni contenute nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono aumentati della somma per ognuno di essi indicata:

Entrata — Cap. n. 6 - Ricuperi e proventi diversi . . . . L. 60,000

Spesa — Cap. n. 15 - Versamento all'Erario delle ritenute, ecc. . . . . L. 60,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 settembre 1925. Atti del Governo, registro 240, foglio 119. — GRANATA.

Tabella di variazioni all'entrata ed alla spesa del bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1925-26.

ENTRATA.

Maggiori entrate:

Cap. n. 4. — Consolidato 5 per cento netto	L.	430,000
Cap. n. 8. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	250,000
Totale delle maggiori entrate	L.	680,000

SPESA.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	150,000
Cap. n. 2. — Retribuzione al personale straordinario, ecc.	»	2,600
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	12,000
Cap. n. 15. — Pensioni ed indennità agli impiegati, ecc.	»	130,000
Cap. n. 20. — Versamento all'Erario delle ritenute, ecc.	»	250,000
Cap. n. 21. — Spese di liti e di coazione - Spese per atti, ecc.	»	50,000
Cap. n. 26. — Adempimento di pie fondazioni, ecc.	»	30,000
Cap. n. 54. — Retribuzione al personale straordinario, ecc.	»	5,000
Cap. n. 60. — Uscita di capitali per estinzione, ecc.	»	62,400
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	692,000

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 13. — Compensi ai ricevitori del registro, ecc.	L.	12,000
Totale della maggiore spesa	L.	680,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1904**.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. **1631**.

Autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di fabbricati ad uso delle dogane nella linea del confine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 4,000,000 per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di fabbricati ad uso delle dogane, sulla linea del confine.

La detta somma verrà ripartitamente come appresso stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi dal 1925-26 al 1927-28.

Esercizio 1925-26	L.	1,400,000
» 1926-27	»	1,300,000
» 1927-28	»	1,300,000

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 settembre 1925. Atti del Governo, registro 240, foglio 120. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1905**.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 settembre 1925, n. **1635**.

Agevolazioni tributarie per le operazioni di mutuo ed il collocamento di obbligazioni all'Estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1634;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1634, entro il quale possono compiersi operazioni di mutuo e collocamento di obbligazioni all'Estero, con esenzione dei relativi interessi dalla imposta di ricchezza mobile, è prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1928.

Art. 2.

Ai mutui che saranno contratti con l'Estero ed alle obbligazioni che saranno collocate all'Estero entro il termine indicato al precedente art. 1, può essere accordato, con lo stesso decreto che concede la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, anche l'esonero dai seguenti tributi:

a) tassa di registrazione delle deliberazioni di assemblea relative al collocamento delle obbligazioni all'Estero;

b) tassa di registrazione del contratto di mutuo o di concessione d'ipoteca;

c) tassa di bollo delle cambiali rilasciate al prenditore estero a copertura del mutuo;

d) tassa di iscrizione dell'ipoteca che fosse concessa a garanzia delle obbligazioni, del mutuo o delle cambiali consegnate al mutuante estero;
e) tasse di riduzione e di cancellazione della ipoteca di cui sopra;
f) tassa di quietanza;
g) tassa di negoziazione delle obbligazioni collocate al l'Estero.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto, il quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 125. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1906.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1629.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, e variazioni al bilancio dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ed in quelli dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa pel corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le variazioni di cui alle unite tabelle *A* e *B*, firmate d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 118. — GRANATA.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

In aumento:

Cap. n. 12 - Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro, ecc.	L. 125,000,000
Cap. n. 30 - Pensioni ed indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc.	» 400,000
Cap. n. 67 - Aggiunta nella denominazione la seguente voce di spesa: « Provvista e manutenzione di strumenti per le musiche legionali »	» 40,000
Cap. n. 68 - Spese di cura per malattie contratte in servizio, ecc.	» 150,000
Cap. n. 69-*bis* (nuovo) - Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	» 20,000
Cap. n. 95-*ter* (nuovo) - Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori del Tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, per missioni compiute nell'interesse dei servizi del Tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione	» 150,000
Cap. n. 101-*bis* (nuovo) - Indennità di missione e premi di operosità e di rendimento ai funzionari addetti al servizio informazioni, e spese varie inerenti al servizio medesimo	» 30,000
Cap. n. 154-*bis* (modificata la denominazione) - Spese riguardanti la gestione del deposito generale del bollo, del magazzino sussidiario e dei magazzini compartimentali - Trasporto dei valori bollati dal deposito generale del bollo e dalle cartiere alle Intendenze sedi di Economato ed agli uffici esecutivi - Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati.	
Cap. n. 159 (modificata la denominazione) - Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie, per la bollatura delle carte da giuoco, per la riscossione delle tasse pei servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessione governativa, premi per la scoperta delle contravvenzioni alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi (Spesa obbligatoria).	
Cap. n. 192 (modificata la denominazione) - Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporto e facchinaggio: acquisto e manutenzione di macchinari, mobili e suppellettili, macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature diverse	» 2,600,000
Cap. n. 230 (modificata la denominazione) - Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie e premi ai personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e della azienda del casermaggio per le guardie di finanza, indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al corpo e ri-	

chiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660); ispezioni militari al Corpo per parte di ufficiali superiori del Regio esercito (art. 9 della legge 19 luglio 1906, n. 367) - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi per arresti di disertori della guardia di finanza; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato.

Cap. n. 236 (modificata la denominazione) - Retribuzioni e indennità a medici militari e civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; visite sanitarie - Acquisto di oggetti mobili e di materiali ed altri; spese pel servizio sanitario ed a scopo profilattico; rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del corpo e negli stabilimenti sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio e per causa di servizio (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3171).

Cap. n. 315 (modificata la denominazione) - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai per prolungamento di orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per assicurazioni contro la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e contro la disoccupazione involontaria - Indennizzi per infortuni sul lavoro e indennità di licenziamento - Premi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro relativi agli operai dei depositi delle privative delle nuove Provincie.

Cap. n. 369-*bis* (nuovo) - Contributo alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11 della Convenzione 13 giugno 1925, sul servizio di tesoreria, approvata col decreto Ministeriale 16 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1925 (R. decreto 4 giugno 1925, n. 835) . . . . L. 4,000,000

Cap. n. 388 - Pensioni agli ex impiegati della Banca austro-ungarica, ecc. . . . . . . » 50,000

Cap. n. 405 (modificata la denominazione) - Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni delle Provincie e dei Comuni danneggiati dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910, per le opere di cui all'art. 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311; dalle Provincie meridionali, continentali, eccettuata la Basilicata, e dalle Provincie della Sicilia e della Sardegna per le opere previste dal decreto Luogotenenziale ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'altro decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 421 - Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni, ecc. . . . . . . » 1,000,000

Cap. n. 424 - Contributo dello Stato per le riparazioni, ecc. . . . . » 1,000,000

Cap. n. 499 (modificata la denominazione) - Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri, anche estranei all'Amministrazione, del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57. Indennità di viagigo e di trasferta ai richiedenti pensioni di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai predetti articoli 56 e 57; spese per visite mediche all'estero.

Cap. n. 505 (modificata la denominazione) - Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti ad integrazione della riserva matematica occorrente per il servizio delle polizze dei combattenti (art. 1 lettera *b* e ultimo comma, del R. decreto 2 gennaio 1925, n. 1, e R. decreto 10 maggio 1925, n. 852).

Cap. n. 541 (modificata la denominazione) - Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme occorrenti per la esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'art. 1 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, nonchè pei lavori supplementari di cui all'art. 1 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1881, e da ricuperarsi con gli interessi 4.50 per cento in 36 esercizi fino al 1958-59.

Cap. n. 543 (modificata la denominazione) - Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 11,800,000 annue, sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e art. 3 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

Cap. n. 710 (aggiunto) - Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti, ecc. (in conto competenza) . . . . . . L. 300,000

Cap. n. 744 (aggiunto) - Opere di restauro e miglioramento del palazzo del Senato . . . . . . » 133,000

Totale degli aumenti . . . L. 134,873,000

In diminuzione:

Cap. n. 8 - Interessi di buoni del tesoro, ecc. . L. 100,000,000

Cap. n. 70 - Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (M. V. S. N.) . . . . » 210,000

Cap. n. 113 (modificata la denominazione) - Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio centrale del personale, dalla Corte dei conti, dalla Avvocatura generale erariale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del Tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale nell'interesse dei servizi del Tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse della Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio . . . . . » 150,000

Cap. n. 126 - Spese generali di esercizio della zecca, ecc. . . . . » 30,000

Cap. n. 136 - Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale . . . . » 25,000

Cap. n. 144 - Concorso dello Stato per la inscrizione degli applicati, ecc. . . . . » 400,000

Cap. n. 193 - Spese per registri, moduli, carta, ecc. » 2,600,000

Cap. n. 211 - Spese per la sistemazione dei locali, ecc. . . . . » 40,000

Cap. n. 262 - Indennità agli impiegati ed agenti doganali, ecc. . . . . » 120,000

Cap. n. 319 - Indennità di missione per la vigilanza, ecc. . . . . » 40,000

Cap. n. 337 - Contributo a favore del comune di Napoli, ecc. . . . . » 50,000

Cap. n. 387 - Interessi dovuti alla Cassa depositi per effetto della surroga, ecc. . . . . . » 50,000

Cap. n. 446 - Saldi in contanti delle indennità, ecc. » 70,000

Cap. n. 447 - Personale straordinario e diurnista, ecc. . . . . » 10,000

Cap. n. 448 - Indennità temporanea mensile, ecc. » 10,000

Cap. n. 456 - Indennità temporanea mensile, ecc. » 2,000,000

Cap. n. 453 - Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni, ecc. . . . . » 25,000

Cap. n. 487 - Spese per la concessione d'indennizzi agli spacciatori, ecc. . . . . » 43,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 105,873,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA B.

Variazioni nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1925-26.

Entrata.

Cap. n. 7. - Importo di effetti vestiario, ecc. . + L. 11,000,000

Spesa.

Cap. n. 4 Acquisto di effetti di vestiario, ecc. + L. 11,000,000

Cap. n. 8 (modificata la denominazione) - Spese per il mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del corpo.

Cap. n. 13 (modificata la denominazione) - Rimborso di spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri e pubbliche calamità. Indennità o compensi di danni per cause di servizio. Indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi - Spese funebri nei casi in cui queste sono a carico della massa.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1925.

Approvazione di tariffe per l'assicurazione sulla vita umana adottate dalla « Società cattolica di assicurazione », in Verona.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visti i decreti Ministeriali 12 luglio 1924, e 13 febbraio 1925, con i quali la « Cooperativa cattolica di assicurazione », anonima cooperativa, con sede in Verona, venne autorizzata ad esercitare la assicurazione sulla durata della vita umana e vennero approvate alcune tariffe e le relative condizioni di polizza;

Vista la domanda presentata dalla predetta Società per ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe per altri contratti d'assicurazione sulla durata della vita umana;

Viste le basi tecniche e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Viste le condizioni di polizza;

Decreta:

Sono approvate le seguenti tariffe di premi lordi e relative condizioni di polizza adottate dalla « Società cattolica di assicurazione » con sede in Verona, secondo gli esemplari che, debitamente autenticati, sono allegati al presente decreto:

Tariffa « 2u », per l'assicurazione mista su una testa a premio unico, di un capitale pagabile a un termine fissato, o immediatamente in caso di premorienza;

Tariffa « 5u » per l'assicurazione, per le età infantili, a premio unico, di un capitale differito pagabile in caso di vita dell'assicurato al termine fissato, senza restituzione dei premi in caso di premorienza;

Tariffa « 5au » per l'assicurazione, per l'età infantili, a premio unico, di un capitale differito pagabile in caso di vita dell'assicurato al termine fissato, con restituzione dei premi pagati, in caso di premorienza;

Tariffa « 6u » per l'assicurazione, a premio unico, di un capitale differito pagabile in caso di vita dell'assicurato al termine fissato, senza restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

Tariffa « 6au » per l'assicurazione, a premio unico, di un capitale differito pagabile in caso di vita dell'assicurato al termine fissato, con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

Tariffa « A » per l'assicurazione a premio vitalizio dovuto sino a un dato termine, d'una rendita differita, pagabile a decorrere dal termine stesso, in caso di vita dell'assicurato, senza restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

Tariffa « Ac » per l'assicurazione a premio vitalizio dovuto sino a un dato termine, di una rendita differita pagabile a decorrere dal termine stesso, in caso di vita dell'assicurato, con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza.

Roma, addì 19 settembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1925.

Autorizzazione alla Società anonima « Atlante » di Milano ad esercitare l'assicurazione sulla durata della vita umana.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la domanda della Società anonima « Atlante », società italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare la assicurazione e la riassicurazione sulla durata della vita umana;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto regolarmente pubblicati;

Vista la dichiarazione di ricevuta n. 99 in data 18 settembre 1925, della Banca d'Italia (sede di Roma), comprovante il deposito di titoli consolidato italiano 5 per cento, per un valore nominale di L. 2,250,000;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Viste le condizioni generali di polizza:

Decreta:

Art. 1.

La Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni, anonima « Atlante », capitale sociale L. 15,000,000, versato lire 5,450,000, sede in Milano, è autorizzata all'esercizo delle

assicurazioni e delle riassicurazioni sulla durata della vita umana sotto l'osservanza delle norme di legge e dei relativi regolamenti.

Art. 2.

Sono approvate in conformità del testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di premi lordi e le relative condizioni di polizza:

Tariffa n. 1, per l'assicurazione per la « vita intera » a premio vitalizio di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento avvenga;

Tariffa n. 2, per l'assicurazione per la « vita intera a premio vitalizio temporaneo » di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento avvenga;

Tariffa n. 4, per l'assicurazione « mista a premio annuo costante » di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un dato termine, o al termine stesso in caso di vita dell'assicurato;

Tariffa n. 8, per l'assicurazione « a termine fisso » di un capitale pagabile a un dato termine, contro un premio temporaneo pagabile in vita dell'assicurato e non oltre il termine stesso;

Tariffa n. 14, per l'assicurazione ad « effetti multipli » mediante un premio temporaneo pagabile in vita dell'assicurato e non oltre un dato termine, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se l'assicurato è in vita al predetto termine, di una rendita vitalizia pagabile a rate semestrali posticipate di importo uguale al premio.

Roma, addì 19 settembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Cercemaggiore, San Giorgio la Molara e Gioia del Colle.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il decreto 18 giugno 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Cercemaggiore;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro canto, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cercemaggiore è prorogato di tre mesi a decorrere dal 18 settembre 1925.

Benevento, addì 17 settembre 1925.

p. *Il Prefetto*: DISANZA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il decreto 18 giugno 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Giorgio la Molara;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro canto, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Giorgio la Molara è prorogato di tre mesi a decorrere dal 18 settembre 1925.

Benevento, addì 17 settembre 1925.

p. *Il Prefetto*: DISANZA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BARI

Veduto il R. decreto 28 maggio u. s., col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Gioia del Colle e nominato Regio commissario il signor avv. Francesco Mineccia;

Considerato che detto Commissario, il quale assunse la temporanea gestione del Comune il 19 giugno, non ha potuto finora portare a termine il lavoro di sistemazione della civica finanza e dei pubblici servizi e che, d'altra parte, la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduto l'art. 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gioia del Colle è prorogato di tre mesi.

Bari, addì 22 settembre 1925.

Il Prefetto: DE VITA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. **199**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	117 66	Belgio	108 625
Londra	120 13	Olanda	9 99
Svizzera	480 65	Pesos oro (argentino)	22 85
Spagna	358 33	Pesos carta (argent.)	10 05
Berlino (marco oro)	5 902	New-York	24 832
Vienna (Shilling)	3 51	Russia	128 50
Praga	73 50	Belgrado	44 —
Dollaro canadese	24 815	Budapest	0 0349
Romania	12 —	Oro	479 14

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 75
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	50 —
	5.00 % netto	90 325
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 —

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione del demanio e delle tasse.

Si avverte che in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione del demanio e delle tasse, secondo la situazione al 1° gennaio 1925.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati dagli interessati nel termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, 21 settembre 1925.

Il direttore generale: V. MARANGONI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso ad un posto di contabile nel ruolo dei Regi istituti superiori agrari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, con il quale il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi, per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel personale di segreteria dei Regi istituti superiori agrari;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso ad un posto di contabile (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei Regi istituti superiori agrari con lo stipendio annuo iniziale del grado di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caroviveri.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà collocato nel detto grado dopo aver ultimato il periodo di prova ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potrà ottenere la nomina in ruolo al grado anzidetto, dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative a passaggi di categoria e alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 450, oltre l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 3 dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, non più tardi del 31 ottobre 1925, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto non abbia oltrepassato il 30° anno di età. I concorrenti ex combattenti possono esservi ammessi fino al 35° anno di età e gli invalidi di guerra fino al 39° compiuto;

b) certificato generale penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego, cui aspira. Per gli invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art 14, n. 2, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

f) stato di famiglia;

g) certificato di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

h) diploma di licenza da istituto medio di 2° grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R decreto 6 maggio 1923, n. 1054. oppure la licenza da istituti di istruzione professionale di terzo grado;

i) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 25, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documentazione presentata ad altre Amministrazioni o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti

Non si terrà conto, altresì, delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) dovranno essere redatti in carta legale e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria

Gli aspiranti che provino, mediante certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato, saranno dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*).

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui cominceranno tali prove, che saranno scritte ed orali.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto amministrativo;

b) nozioni di ragioneria e di contabilità generale dello Stato.

Le prove orali verteranno sulle stesse materie e sulle istituzioni di diritto civile, sui principî fondamentali di diritto costituzionale, e comprenderanno, inoltre le nozioni dell'ordinamento amministrativo dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

Art. 4.

A parità di merito saranno rispettate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso a due posti di contabile nel ruolo dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, con il quale il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi, per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel personale di segreteria dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a due posti di contabile (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria con lo stipendio annuo iniziale del grado di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L 1700 e l'indennità caro-viveri.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno collocati nel detto grado dopo aver ultimato il periodo di prova ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina in ruolo al grado anzidetto, dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative a passaggi di categoria e alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L 450, oltre l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 3 dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale. Direzione generale dell'agricoltura, non più tardi del 31 ottobre 1925, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto non abbia oltrepassato il 30° anno di età. I concorrenti ex combattenti possono esservi ammessi fino al 35° anno di età e gli invalidi di guerra fino al 39° compiuto;

b) certificato generale penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira. Per gli invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art 14, n. 3, è nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

f) stato di famiglia;

g) certificato di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

h) diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 oppure la licenza da istituti di istruzione professionale di terzo grado;

i) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 25 di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documentazione presentata ad altre Amministrazioni o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti

Non si terrà conto, altresì, delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) dovranno essere redatti in carta legale e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria.

Gli aspiranti che provino, mediante certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato, saranno dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*).

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero Ai candidati sarà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno tali prove, che saranno scritte ed orali.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto amministrativo;

b) nozioni di ragioneria e di contabilità generale dello Stato.

Le prove orali verteranno sulle stesse materie e sulle istituzioni di diritto civile, sui principi fondamentali di diritto costituzionale, e comprenderanno, inoltre le nozioni dell'ordinamento amministrativo dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

Art. 4.

A parità di merito saranno rispettate le preferenze di cui all'art 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.